

FISCO
DS6901 DS6901
**Concordato,
sui conti pesano
ammortamenti
e plusvalenze**
Stefano Vignoli — a pag. 14

Concordato preventivo, le imprese fanno i conti con plus e ammortamenti

**Per i beni inferiori
a 516,46 euro si può
scegliere di ripartire
l'ammortamento
o dedurre integralmente**

Imposte

**Le plusvalenze possono
portare alla variazione
del reddito pattuito**

**Valutazioni e riflessi
contabili anche per i beni
venduti in corso d'anno**

Pagina a cura di
Stefano Vignoli

Tra chi sta valutando se aderire alla proposta concordataria per il 2025-2026 e chi ha aderito per il biennio 2024-2025 e si proietta già alla nuova proposta per il 2026-2027 da rinnovare (o declinare), è sempre tempo di riflessioni e calcoli in chiave di concordato preventivo biennale (Cpb). Autonomi, professionisti e imprese valutano infatti la proposta del Fisco secondo un calcolo di convenienza e di risparmio fiscale, che tiene in conto anche l'appeal della semplificazione e la possibilità di definire i periodi di imposta progressivi: con la conversione del Df fiscale 84/2025, è diventato infatti operativo il ravvedimento speciale che consentirà anche a chi aderisce al Cpb 2025-2026 di sanare le annualità pregresse.

Da aggiungere inoltre che lo slit-

tamento dal 31 luglio al 30 settembre del termine a regime per l'adesione permette di avere una visione più ampia sull'opportunità di aderire per il primo anno, in particolare per chi applica il regime di cassa.

Cassa o competenza

I contribuenti per cassa sono i "privilegiati" del concordato in quanto, oltre a una più agevole stima del reddito dell'anno di ingresso, hanno – in alcuni casi – più margine di pianificazione reddituale, potendo anticipare o posticipare gli incassi e pagamenti grazie a una gestione più accorta dei solleciti o delle dilazioni.

Il regime di cassa dei lavoratori autonomi va coordinato, per i compensi incassati a cavallo d'anno, con le novità derivanti dal novellato articolo 54, comma 1, del Tuir (come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del Dlgs 192/2024), in base al quale il compenso va imputato all'esercizio in cui è stato corrisposto dal sostituto di imposta tenuto a effettuare la ritenuta. La novità rileva dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024: così per i concordatari 2024-2025 l'incasso del 2 gennaio 2024 (bonifico del cliente il 30 dicembre 2023) rientra nel reddito 2024 oggetto di concordato; mentre chi non ha aderito alla prima proposta concordataria e incassato a inizio 2025 il bonifico del sostituto a fine 2024 ha visto incrementare il reddito 2024 e, di conseguenza, la proposta del Fisco per il biennio 2025-2026 effettuata «partendo dal reddito dichiarato dal contribuente nell'annualità oggetto

di dichiarazione (p.i. 2024)» (nota metodologica, decreto Mef Cpbisa del 28 aprile 2025).

Se spostare di qualche giorno incassi e pagamenti ha conseguenze pratiche sul reddito concordato e da concordare, vediamo che, anche per il regime di competenza, altre voci di conto economico possono impattare in entrata e uscita dal regime, con particolare riguardo alle plusvalenze.

Plusvalenze

La plusvalenza da cessione di beni strumentali posseduti da almeno tre anni può essere imputata interamente nel periodo di cessione, ovvero in quote costanti per un massimo di cinque periodi di imposta (articolo 86, comma 4, del Tuir): tale scelta è ininfluente ai fini del concordato in quanto le plusvalenze (e le minusvalenze) rientrano tra le poste straordinarie che richiedono di rettificare il reddito proposto (articoli 15 e 16 del decreto Cpb).

Altre plusvalenze

La variazione al reddito concordato indicata agli articoli 15 e 16 del decreto Cpb è tuttavia tassativa e riguarda, per le plusvalenze di imprese, gli articoli 58, 86 e 87 del Tuir



escludendo così le plusvalenze da cessione di partecipazioni nell'attivo circolante (articolo 85 comma 1 lettera c) che rientrano nel reddito concordato quando realizzate nel biennio di adesione, mentre sono imponibili nei periodi "ordinari". Discorso diverso per le partecipazioni Pex: queste sono imponibili (limitatamente al 5%), come i dividendi, sia nel periodo concordato che in quello ordinario.

Ammortamento dei beni ceduti

Per i cespiti venduti in corso d'anno il contribuente può non stanziare alcuna quota di ammortamento, ovvero per i beni ancora impiegati come fattori produttivi contabilizzare (come raccomandato da Oic 16, paragrafo 81) e dedurre (risoluzione 41/E/2002) la quota di ammortamento calcolata pro rata temporis

fino alla data di cessione: questa scelta non è influente nei periodi oggetto di concordato in quanto l'ammortamento aumenta la plusvalenza (o riduce la minusvalenza) da sommare al reddito concordato. Per evitare censure del Fisco sarebbe comunque opportuno adottare scelte coerenti con la prassi contabile dei periodi "non concordati".

Beni inferiori a 516,46 euro

Ragionamento simile può essere fatto per i beni materiali di costo inferiore a 516,46 euro per le imprese (articolo 102 del Tuir) e 516,40 euro per il lavoro autonomo (articolo 54 quinquies): quando l'importo non eccede tale soglia il contribuente può optare, in alternativa alla ripartizione in quote di ammortamento, per la deduzione integrale nel periodo di imposta di sostenimento.

Se l'acquisto di beni di importo inferiore a 516,46 euro sostenuti nel 2025 è complessivamente significativo, il contribuente che abbia aderito al concordato 2024-2025 potrebbe avere interesse ad ammortizzare i beni così da dedurre le quote di ammortamento residue in caso di mancato rinnovo per il biennio 2026-2027.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2,3 milioni

LA PLATEA POTENZIALE

Sono circa 2,3 milioni le partite Iva potenzialmente interessate al concordato preventivo 2025-2026. Per gli aderenti alla nuova edizione biennale (sono esclusi i forfettari e gli Isa che hanno già aderito per il 2024-2025) si apriranno anche le porte della sanatoria, che questa volta riguarderà gli anni d'imposta 2019-2023.

Gli esempi

1

L'acquisto dei computer

- Un'impresa di servizi, che ha aderito al concordato 2024-2025, acquista nel 2025 dieci nuovi Pc al costo unitario di 500 euro + Iva.
- La deduzione integrale di 5.000 euro nell'esercizio (il costo unitario non supera 516,46 euro) riduce il reddito effettivo ma non l'imponibile concordato;
- Se invece si ammortizzano i beni (aliquota del 20%; 10% per il primo anno), l'ammortamento di 500 euro non varia il reddito imponibile del 2025 ma, in caso di mancata adesione alla proposta 2026-2027, l'impresa dedurrà la quota di 1.000 euro a partire dal 2026.

2

La vendita del macchinario

- Una Srl vende nel corso del 2025 un macchinario acquistato nel 2019 per 100.000 euro e ammortizzato per 90.000.
- Il corrispettivo è di 25.000 e la plusvalenza di 15.000 può essere imputata integralmente nel 2025 o ripartita in quote costanti di 3.000 euro, corrispondenti alla durata massima di cinque esercizi.
- Nel primo caso sarà imponibile il reddito concordato per il 2025, oltre alla plusvalenza di 15.000; in caso di ripartizione in 5 quote l'importo di 3.000 euro si sommerà al reddito concordato o "ordinario" negli anni dal 2025 al 2029.

3

DS6901

La vendita delle attrezzature

- Un'impresa cede al corrispettivo di 9.000 euro attrezzature del costo storico di 50.000 euro, ammortizzate (aliquota del 20%) per 40.000 euro al 31/12/2024.
- La cessione, che avviene a metà esercizio 2025 (periodo oggetto di reddito concordato pari a 60.000 euro) determina 1.000 euro di minusvalenza se il bene non è oggetto di ammortamento (il reddito imponibile scende a 59.000).
- Se invece viene rilevato l'ammortamento pro-rata temporis di 5.000 euro, emergerà una plusvalenza di 4.000 (reddito di 64.000 euro).

4

DS6901

La cessione della partecipazione

- Una Srl aderisce alla proposta di concordato per il biennio 2025-2026 (reddito 2025 concordato pari a 28.000 euro) e cede nel 2025 al corrispettivo di 50.000 euro una partecipazione iscritta nell'attivo circolante realizzando una plusvalenza di 30.000 (costo 20.000) che rientra nel reddito concordato.
- Se invece la partecipazione avesse requisiti Pex (a partire dall'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie) la plusvalenza del 5% si sommerebbe al reddito concordato (reddito concordato + plusvalenza imponibile = 29.500 euro).